

Con il DL n.133 del 30/11/2013, pubblicato in GU n.281 del 30/11/2013, è stata approvata l'abolizione del saldo IMU 2013 sulle seguenti tipologie :

Abitazione principale.

E' stata confermata l'eliminazione dei versamenti anche per il saldo, con l'esclusione delle medesime categorie che già avevano dovuto versare l'acconto, cioè A/1-A/8-A/9.

Quindi è stato abrogato l'obbligo di pagamento del saldo IMU per :

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) la casa coniugale assegnata ad un coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la cui assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

d) l'unità immobiliare ad uso abitativo, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

e) i fabbricati per i quali il Comune ha deliberato l'assimilazione all'abitazione principale ai sensi dell'art. 2 -bis del D.L. 102/2013.

In questo Comune sono assimilate all'abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano, dalla predetta abitazione, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Nel Comune di Medicina l'aliquota IMU per abitazione principale, confermata nel 2013 la stessa del 2012, è fissata al 5 per mille.

Il decreto prevede per i Comuni, come Medicina, che hanno aumentato l'aliquota rispetto a quella base, viene previsto che lo Stato rimborsi solo la quota relativa all'aliquota base, cioè il 4 per mille, e i contribuenti dovranno versare entro il **16 gennaio 2014** il 40 % dell'IMU risultante dal differenziale tra l'aliquota deliberata dal Comune (5 per mille) e l'aliquota base (4 per mille).

Fabbricati rurali strumentali.

Confermata anche per tali immobili, che già non avevano versato l'acconto, l'eliminazione del saldo 2013. Sono rurali strumentali i fabbricati in possesso delle caratteristiche di cui al comma 3 bis art.9 del DL 557/93, quindi con iscrizione catastale in D/10 o con altra categoria, ma con l'annotazione di ruralità come fabbricato strumentale nelle annotazioni catastali.

Terreni agricoli

Confermata l'abolizione del saldo IMU anche per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'art. 13, comma 5, del D.L. n.201/2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

In questo Comune l'aliquota IMU per terreni agricoli, confermata nel 2013 la stessa del 2012, è fissata al 8,6 per mille.

Il decreto prevede per i Comuni, come Medicina, che hanno aumentato l'aliquota rispetto a quella base, viene previsto che lo Stato rimborsi per i terreni esenti, solo la quota relativa all'aliquota base, cioè il 7,6 per mille, e i contribuenti dovranno versare entro il **16 gennaio 2014** il 40 % dell'IMU risultante dal differenziale tra l'aliquota deliberata per i terreni dal Comune (8,6 per mille) e l'aliquota base (7,6 per mille).

Dovranno invece andare a versare entro il 16 dicembre:

Al fine di superare qualsiasi dubbio interpretativo in merito alle tipologie escluse dall'esenzione, il decreto precisa espressamente che l'eliminazione del saldo non riguarda né i terreni agricoli, né i fabbricati rurali che non rientrino nelle definizioni di cui sopra: è quindi confermato che si dovrà versare sia sui terreni non posseduti da agricoltori (ad esempio, il privato che possiede un terreno agricolo, a prescindere dal fatto che esso sia coltivato o meno) sia sui fabbricati rurali non strumentali (ad esempio, le abitazioni rurali).

Queste ultime sono le abitazioni rurali disciplinate dal comma 3 art.9 del DL 557/93, ad esempio quelle utilizzate dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito e quelle utilizzate dai familiari conviventi a carico dei soggetti passivi d'imposta o degli stessi affittuari, risultanti dalle certificazioni anagrafiche e da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali. Tali abitazioni devono pagare il saldo IMU 2013 ed anche l'acconto, se non corrisposto a giugno, in quanto in DL 133/2013 NON prevedendo l'abolizione del saldo, chiarisce anche la mancata sospensione del pagamento IMU dovuto in acconto.

Il pagamento dell'acconto è richiesto da questo Comune, in sede di pagamento del saldo, senza pagamento di sanzioni ed interessi, considerando l'incertezza esistente, alla data di scadenza dell'acconto, sull'obbligo di soggettività passiva per la fattispecie in oggetto.

Scadenze di pagamento

Per quanto riguarda le scadenze, l'unica novità del decreto è quella dell'aggiunta del versamento di gennaio (MINI IMU), mentre per il saldo risulta confermata la scadenza, ovvero **16 dicembre**.